Valutazione strategica di congruità

(Accordo precontrattuale del progetto di aggregazione societaria)

Il presente documento è redatto al fine di valutare la rispondenza tra gli obiettivi strategici che la Società Ecoisola S.r.l. e i suoi Comuni soci, tramite gli atti dei rispettivi organi deliberanti, si sono posti come obiettivo da raggiungere con l'aggregazione societaria prevista dall'accordo precontrattuale sottoscritto in data 09/03/2026 con la Società Servizi Comunali S.p.A. e qui di seguito in sintesi riassunti:

1) Mantenimento dell'affidamento dei servizi di igiene urbana mediante l'istituto dell'in house providing;
2) Disporre di mezzi e infrastrutture in grado di garantire i servizi richiesti consentendo di superare dell'attuale modello di gestione dei servizi di igiene ambientale che vede attualmente la parte più rilevante dei servizi affidati mediante gara ad una società terza rispetto ai Comuni Soci;
3) Partecipare ad una Società che:
 a) disponga di una solidità finanziaria in grado di supportare gli investimenti richiesti per garantire servizi di qualità a costi di mercato;
 b) dimostri di aver ottenuto risultati significativi nella raccolta differenziata dei rifiuti con i conseguenti vantaggi ambientali ed economici;
 c) conservi le attività esistenti e garantisca il mantenimento e la salvaguardia dei posti di lavoro attuali;
 d) conservi e valorizzi il sito produttivo territoriale di Madone;
 e) abbia norme statutarie che consentano una adeguata rappresentanza ai Comuni soci di Ecoisola S.r.l. successivamente alla aggregazione societaria.

Punto 1) Mantenimento dell'affidamento dei servizi di igiene urbana mediante l'istituto dell'in house providing.

Si è verificato che Servizi Comunali risponde a tutte le condizioni previste dalla vigente normativa in materia per essere considerata una Società a cui è possibile affidare mediante l'istituto dell'in house providing e previa partecipazione al capitale sociale, servizi pubblici locali a rilevanza economica quali quelli inerenti i servizi di igiene urbana, in quanto:

a) **Capitale Pubblico**: Servizi Comunali S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale CCIAA ordinaria aggiornata con annesso elenco soci. Non vi è, pertanto, alcuna partecipazione diretta di capitali (come previsto dall'art. 5 dello Statuto e deducibile dalla visura camerale della Società).

b) **Sussistenza del controllo analogo**. Tale potere è garantito sia a livello di controllo societario che a livello di concreta possibilità per il singolo Comune di incidere sulla organizzazione e sul dimensionamento dei servizi.

La Corte di Giustizia ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo - indispensabile per la qualificazione come società in house (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) - possa essere esercitato in forma congiunta (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione della società, il controllo analogo consistendo, infatti, in una "influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata" (art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. c) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La Corte di Giustizia ha apprezzato quali validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord) organi speciali come i Comitati unitari e i Comitati tecnici (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.1

Sulla Società viene esercitato dai soci in forma congiunta un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo a cui si coniugano le prerogative riconosciuto al singolo socio affidante dallo Statuto e dal Disciplinare di Servizio.

c) **Fatturato**: La Società realizza oltre l'80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore degli enti che la controllano.

d) **Bilanci in attivo:** La Società ha chiuso in attivo tutti gli esercizi dalla sua costituzione avvenuto nel 1997.

e) **Numero di dipendenti rispetto al numero degli amministratori:** La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri e il numero medio dei dipendenti nell'anno 2025 è stato di n. 263 unità.

Punto 2) Disporre di mezzi e infrastrutture in grado di garantire i servizi richiesti consentendo di superare dell'attuale modello di gestione dei servizi di igiene ambientale che vede attualmente la parte più rilevante dei servizi affidati mediante gara ad una società terza rispetto ai Comuni Soci.

Servizi Comunali S.p.A., al termine dell'attuale contratto stipulato da Ecoisola S.r.l. con un fornitore dei servizi di igiene urbana privato, potrà agevolmente subentrare nella gestione direttamente con personale e mezzi propri partendo dalla sede di Madone. Attualmente Servizi Comunali S.p.A. serve circa 584.000 abitanti disponendo di:

[1] Cons. Stato Sez. V, Sent. 5-12-2020, n. 8028 punto 4.1.1

- Personale n. 263 lavoratori dipendenti media anno 2025
- Mezzi fino a 35 q.li n. 161
- Mezzi oltre i 35 q.li n. 88
- Spazzatrici n. 23
- Sedi amministrative/operative n. 4 (Sarnico, Chiuduno, Antegnate, Limbiate)

Servizi Comunali S.p.A. possiede le prescritte iscrizioni all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 1 cl.B – 1 cl.C – 4 cl.D – 5 cl.D e 8 cl.D e adempie alle disposizioni prescritte in materia di gestione dei rifiuti relativamente alla attività esercitata.

Nel corso del 2025 la società ha effettuato il rinnovo, con validità fino al mese di ottobre 2026, dell'iscrizione presso la Prefettura di Bergamo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio ("cosiddetta white list") previsto dalla legge 190/2012 e dal dpcm 18.04.2013 e il 26 novembre 2024 ha ottenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il rinnovo del rating di legalità con il punteggio di "due stelle ++" su un massimo di tre stelle con validità di due anni dal rilascio: un "riconoscimento" rilasciato sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale e indicativo del rispetto della legalità da parte dell'impresa.

Dispone inoltre delle seguenti certificazioni di qualità: ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001 validi fino al 19.06.2026 – ISO 37001 valido fino al 02.03.2028 - EMAS valido fino al 29.03.2026 in fase di rinnovo - SA 8000:2014 valido fino al 01.11.2026.

Attualmente Servizi Comunali S.p.A. serve 122 Comuni nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona e si prevede che utilizzando la sede di Madone risulterà agevole servire anche i sette Comuni soci di Ecoisola S.r.l.

Punto 3) lettera a) Solidità finanziaria in grado di supportare gli investimenti richiesti per garantire servizi di qualità a costi di mercato.

Servizi Comunali S.p.A. costituita ad aprile del 1997 fin dal primo bilancio ha sempre chiuso in attivo. Limitando la verifica agli ultimi quattro anni si rileva quanto segue.

Esercizio	Valore della produzione	Costi della produzione	Utile netto	ROE netto	ROI	ROS	Quoz. Disp.	Quoz. Tes.
2025	44.689.960	40.566.800	2.982.258	8,80	6,91	8,95	2,03	2,00
2024	41.034.295	37.327.096	2.707.907	8,77	7,32	8,21	2,48	2,45
2023	39.868.518	35.980.921	2.883.822	10,24	8,85	9,12	2,41	2,38
2022	38.123.881	36.059.158	1.700.922	6,73	5,21	5,22	2,35	2,32

Da cui si deduce una gestione virtuosa in grado di consentire gli investimenti previsti nel triennio 2026/2027/2028 come di seguito riportato:

Previsioni investimenti triennio 2026/2028					
Localizzazione intervento	**Tipologia intervento**	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
1) Sedi di Chiuduno e di Limbiate	Acquisto/sostituzione automezzi	3.500.000	3.000.000	3.000.000	9.500.000
2) Sarnico-Chiuduno-Limbiate	Potenziamento sistema informativo aziendale e nuovo software gestionale	140.000	65.000	65.000	270.000
3) Sede di Chiuduno	Ampliamento e manutenzione straordinaria sede operativa (uffici,officina, linee di lavaggio, sottoservizi, magazzini)	3.500.000	500.000	500.000	4.500.000
4) Sarnico	Ampliamento uffici amministrativi	270.000	0	0	270.000
5) Area Ovest Bergamo	Acquisto area e capannoni	3.250.000	0	0	3.250.000
6) Antegnate	Realizzazione nuova unità operativa (sottoservizi, piazzale e capannone)	1.500.000	0	0	1.500.000
7) Chiuduno	Realizzazine impianto trattamento rifiuti	9.000.000	13.000.000	13.000.000	35.000.000
	TOTALE	**21.162.026**	**16.567.027**	**16.567.028**	**54.290.000**

Punto 3) lettera b) Risultati significativi ottenuti nella raccolta differenziata dei rifiuti

Premesso che raggiungere risultati significativi nelle raccolte differenziate non solo è un obiettivo previsto dalle norme nazionali ed europee ma rappresenta un anello fondamentale dell'economia circolare, il ridurre al minimo i rifiuti destinati all'inceneritore consente di concorrere al contenimento dei costi della raccolta oltre agli ovvi vantaggi derivanti da una riduzione dell'inquinamento ambientale che in Lombardia rappresenta un problema reale per la salute di tutti.

Servizi Comunali rappresenta da anni un modello di riferimento per tutta l'Italia e anche questo anno, grazie agli sforzi profusi dalla Società, dalle Amministrazioni comunali e dai cittadini, in occasione della XXXIII edizione della manifestazione nazionale denominata "COMUNI RICICLONI" tenuta a Roma il 2 luglio 2026 ha visto premiato l'impegno con i seguenti risultati:

Regione Lombardia Comuni soci di Servizi Comunali S.p.A.
Sotto i 5.000 abitanti classifica assoluta:

Classifica	**Comune**
1	**Foresto Sparso (BG)**
3	Credaro (BG)
6	Comun Nuovo (BG)

7	Carobbio degli Angeli (BG)
8	Covo (BG)
11	Solza (BG)
15	Medolago (BG)
17	Cenate Sotto (BG)
19	Berbenno (BG)
25	Bagnatica (BG)

Tra i 5.000 e i 15.000 abitanti classifica assoluta:

Classifica	**Comune**
1	**Villongo (BG)**
2	Spirano (BG)
3	Cividate al Piano (BG)
4	Zanica (BG)
5	Chiuduno (BG)
6	San Paolo d'Argon (BG)
7	Martinengo (BG)
8	Ponteranica (BG)
11	Calcinate (BG)
12	Rudiano (BS)
14	Boltiere (BG)
16	Cologno al Serio (BG)
19	Pedrengo (BG)
22	Coccaglio (BS)
25	Gorlago (BG)
28	Cologne (BS)
29	Albano Sant'Alessandro (BG)
31	Mozzo (BG)
32	Calcio (BG)
33	Solaro (MI)
35	Azzano San Paolo (BG)
38	Telgate (BG)

Oltre i 15.000 abitanti classifica assoluta:

Classifica	**Comune**
5	Albino (BG)

Inoltre, a livello nazionale **Servizi Comunali S.p.A.** è posizionata al **IV** posto tra tutti i gestori dei servizi di igiene urbana sopra i 200.000 abitanti

Pertanto, è dimostrato come questo obiettivo possa essere raggiunto più facilmente partecipando alle iniziative e alle modalità di raccolta promosse e applicate da Servizi Comunali S.p.A.

Punto 3) lettera c) e d) conservare le attività esistenti e garantisca il mantenimento e la salvaguardia dei posti di lavoro attuali e conservare e valorizzi il sito produttivo territoriale di Madone

Il mantenimento delle attività attualmente svolte da Ecoisola S.r.l. a favore dei Comuni soci e la salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere è la diretta conseguenza del progetto di consolidamento territoriale intrapreso da Servizi Comunali S.p.A. con l'acquisto del compendio immobiliare di Ecoisola Srl. Le maestranze presenti nella sede di Madone (BG) continueranno a operare nella medesima sede che nel tempo verrà riqualificata e attrezzata per consentire la presenza di una struttura operativa in grado di servire tutti i comuni soci presenti nelle vicinanze ottimizzando i tempi di percorrenza e riducendo i costi di gestione.

Si prevede che non solo le attività attualmente in essere presso la sede di Madone verranno riconfermate ma la sede di Madone diventerà un punto importante di riferimento per tutti servizi erogati e da erogare nell'area geografica di riferimento il tutto come facilmente deducibile dalla posizione della sede di Madone che rappresenta un naturale riferimento per i Comuni limitrofi o comunque posti nelle vicinanze tra cui il Comune di Dalmine recentemente servito in qualità di socio da Servizi Comunali S.p.A.

Punto 3) lettera e) norme statutarie che consentano una adeguata rappresentanza ai Comuni soci di Ecoisola S.r.l. successivamente alla aggregazione societaria.

Il Controllo analogo garantito dallo statuto e dal regolamento del Comitato per il controllo analogo di Servizi Comunali S.p.A. è frutto di una attenta e completa rispondenza alle norme e alla giurisprudenza in materia che ha consentito a Servizi Comunali S.p.A. di superare senza problemi le numerose cause intentate, da soggetti privati, che mettevano in discussione la possibilità per un Socio esercitare il controllo analogo in presenza di una quota minima del capitale.

I Comuni di Ecoisola S.r.l. con l'acquisto di quote anche minime di Servizi Comunali S.p.A. e con il conseguente affidamento dei servizi di igiene urbana entrano a tutti gli effetti a fare parte del Comitato per il Controllo analogo dove ogni componente vale uno indipendentemente dalle quote e dove ogni Socio affidante ha diritto di veto su decisioni che riguardano il suo servizio.

In particolare, il cd. controllo analogo congiunto viene esercitato:

a) ex ante mediante la definizione da parte del Comitato degli obiettivi strategici della Società e con l'esercizio in maniera vincolante di funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione da parte del Comitato e pena la loro inefficacia di tutti i fondamentali documenti di programmazione annuale comprendenti la relazione programmatica, il bilancio preventivo, il piano strategico e industriale, il piano

annuale e pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano delle alienazioni, il piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. L'art. 9-bis dello Statuto riconosce anche il diritto di ciascun singolo socio di interrogare il Comitato e di richiedere la revoca e la rimozione degli effetti degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, in contrasto con gli indirizzi espressi in modo vincolante dai documenti di programmazione sopra citati, fatta salva la decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14-ter dello Statuto;

b) in via contestuale mediante un generalizzato potere del Comitato di disporre, a sua discrezione, controlli ispettivi periodici sull'operato della Società, di ricevere relazioni semestrali sull'andamento della gestione della società e dei servizi affidati dai singoli soci, di convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per ottenere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società, di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

c) ex post in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società sul quale esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A tali poteri si aggiungono quelli parimenti riservati in via esclusiva al Comitato di indicare all'Assemblea dei Soci:

a) la composizione numerica dell'organo amministrativo ed i relativi candidati;

b) i candidati del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione dei conti, con obbligo per questi ultimi di riferire periodicamente sull'andamento della gestione della Società, dal punto di vista delle funzioni di propria competenza;

c) gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e per il Presidente del Comitato.

Con l'introduzione dell'art. 9 ter è stato inoltre meglio esplicitato il potere di controllo riconosciuto al singolo comune nell'ambito dei servizi resi a proprio favore mediante:

a) la facoltà di impartire all'organo amministrativo indirizzi sull'organizzazione e la gestione del servizio affidato vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi;

b) la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

c) il diritto del socio alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere a) e b) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, è riconosciuto al singolo socio il diritto di recedere dal contratto con la Società.

La Società con il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo (approvato in data 06/12/2017) ha, poi, individuato le regole di funzionamento dello stesso al fine di garantire ai Comuni affidanti la possibilità di esercitare un controllo analogo a quello esercitato e/o esercitabile sui propri servizi ed uffici. In particolare, è prevista la naturale ed obbligatoria presenza nel Comitato di un rappresentante per ogni socio affidante e la regola del voto capitario, di modo che ciascun membro del Comitato concorre alla formazione delle decisioni in misura paritaria indipendentemente dalla quota di capitale che è detenuta dal singolo socio: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario prevede in particolare che:

- (v. art. 3) "1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio "in house". 2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società."

- (v. art. 4) "1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. 3. Qualora il Presidente sia 'esterno' non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto."

- (v. art. 5) tra le altre cose, la facoltà per il Comitato di proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione; di proporre all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato; di approvare preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo. Inoltre a ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento in house per l'ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia

manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Si precisa inoltre che il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo è coadiuvato, nell'esercizio delle funzioni di controllo, dal Comitato Tecnico previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Infine, lo Statuto prevede, all'art. 14-ter,2 le ipotesi di decadenza degli amministratori nel caso di inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato e dai Comuni, così da rendere massimamente cogenti le modalità di esercizio del controllo analogo.

Recentemente la Giurisprudenza amministrativa ha confermato in capo a Servizi Comunali il possesso dei requisiti dell'in house, con particolare riferimento al controllo analogo congiunto e ai poteri riconosciuti ai singoli soci. Si vedano TAR Lombardia Milano sentenza n. 2176/2026 (Econord/Comune di Pogliano Milanese/Servizi Comunali S.p.A) e TAR Lombardia Brescia sentenza n. 785/2026 (Aprica/Comune di Dalmine/Servizi Comunali).

La disamina che precede consente di ritenere sussistente in capo al Comune il potere di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come richiesto dalla normativa, e di affermare che anche l'ultimo punto degli obiettivi strategici che i Soci di Ecoisola si sono prefissati può essere considerato soddisfatto.

Considerazioni finali

La cessione delle quote possedute dai Comuni in Ecoisola S.r.l. e il contestuale acquisto di azioni in Servizi Comunali S.p.A., si inserisce e si giustifica in una complessiva operazione di "aggregazione societaria" che trova le sue motivazioni nelle finalità attese che vengono ampiamente analizzate nelle relazioni di cui agli artt. 14 e 17 del Decreto legislativo 201/2022.

L'operazione di cessione di quote di Ecoisola S.r.l. e contestuale acquisizione – da parte dei Comuni già soci di Ecoisola - di partecipazioni azionarie in Servizi Comunali S.p.A. concretizza, di fatto, una razionalizzazione delle società *in house providing* attualmente operanti nel contesto territoriale di riferimento, in quanto la società ceduta verrà successivamente accorpata nella società acquirente (fusione per incorporazione), realizzando una classica e virtuosa operazione di aggregazione societaria più volte auspicata dal legislatore nazionale e regionale (vedasi pure l'art. 20, comma 2, lettera g) del Decreto legislativo 175/2016). Infatti, queste semplificazioni (meglio: razionalizzazioni) delle situazioni in essere mediante aggregazioni su base volontaria si pongono come sistemi alternativi agli ATO di emanazione Regionale e concorrono ad un incremento della efficienza e della efficacia dei servizi gestiti,

[2] **Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori**
Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.
L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

grazie alla possibilità di ottimizzare i costi fissi di gestione e di investimento in infrastrutture, rendendo sempre più completi e performanti i segmenti in cui è suddiviso il servizio: raccolta, trasporto, valorizzazione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ciò è ancor più rilevante in Regione Lombardia, dove – come è ben noto – non sono ancora stati istituiti gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) nel settore ambientale.

La scelta della società con la quale attuare la prospettata aggregazione è avvenuta al termine di una procedura di ricerca e di comparazione tra soggetti aventi i requisiti dell'*in house*, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. La procedura ha consentito alla società Ecoisola S.r.l. di verificare tutte le proposte pervenute, individuando – con il qualificato ausilio di professionisti esperti nel settore delle società e delle public utility - quella ritenuta più favorevole per i Comuni e che meglio potesse garantire la qualità, l'economicità e l'efficienza dei servizi affidati.

Pertanto, l'acquisto di partecipazioni azionarie in Servizi Comunali S.p.A. da parte dei Comuni già soci di Ecoisola S.r.l. risponde al perseguimento di finalità istituzionali da parte dei Comuni medesimi consistenti nella necessità di proseguire nella gestione del servizio di igiene ambientale con la modalità dell'*in house providing*, in forza del corrente Contratto di servizio (già in essere con la società Ecoisola S.r.l. nella forma adeguata alla normativa ARERA di cui alla Deliberazione n. 385 del 3 agosto 2023). Le ragioni della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria sono meglio analizzate e specificate nelle relazioni ex artt. 14 e 17 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.